



# **DISCIPLINA DELLO SCAMBIO SUL POSTO**

## ***Regole Tecniche***

***Determinazione del contributo in conto scambio a decorrere dall'anno 2013  
ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A alla delibera 570/2012/R/efr***

**- EDIZIONE n. 1 -  
Maggio 2013**

## Indice

1	Premessa .....	3
2	Flussi informativi con i gestori di rete .....	4
3	Struttura dei corrispettivi regolati .....	8
3.1	Corrispettivo unitario di scambio forfetario per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili .....	8
3.2	Corrispettivo unitario di scambio forfetario per gli impianti alimentati cogenerativi ad alto rendimento.....	10
4	Modelli di calcolo per la determinazione del contributo in conto scambio Cs .....	11
4.1	Definizioni .....	11
4.2	Contributo in conto scambio (Cs ) su base annuale.....	15
4.3	Determinazione del termine $O_E$ .....	16
4.4	Determinazione del controvalore dell'energia elettrica immessa $C_{EI}$ .....	17
4.5	Determinazione del contributo in conto scambio Cs .....	19
4.6	Valorizzazione delle eccedenze .....	21
4.6.1	<i>Valorizzazione "a credito" delle eccedenze</i> .....	21
4.6.2	<i>Valorizzazione "in liquidazione" delle eccedenze</i> .....	22
4.7	Modello utilizzato per la determinazione e regolazione del contributo in conto scambio $C_s$ in acconto su base semestrale.....	23
4.8	Tempistiche di pubblicazione sul Portale web del contributo in conto scambio in acconto e a conguaglio, dei corrispettivi amministrativi e di relativa regolazione economica .....	25
4.9	Determinazione del contributo in conto scambio $C_s$ in presenza variazione della tipologia di utenza dell'USSP .....	27
4.10	Criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP [multi-istanza].....	27
4.11	Gestione delle anomalie e comunicazioni .....	29
5	Indicatori relativi al servizio di scambio sul posto .....	30
5.1	Definizioni .....	30
5.2	Indicatori sui dati trasmessi da parte del gestore di rete .....	32
5.3	Indicatori sulle pubblicazioni ed erogazioni dei contributi in conto scambio da parte del GSE.....	34

## 1 Premessa

L'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr prevede che il GSE predisponga e trasmetta all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo per l'applicazione del medesimo provvedimento, oltre che i criteri di calcolo da applicarsi nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultino collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad accedere al servizio di scambio sul posto (di seguito: SSP), nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.

Il medesimo articolo prevede che tale documento sia positivamente verificato da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

Nello specifico i criteri puntuali di determinazione da parte del GSE del contributo in conto scambio riguardano:

- la determinazione e la regolazione del contributo in conto scambio (di seguito indicato anche come contributo  $C_s$ ) a conguaglio su base annuale solare;
- la determinazione e la regolazione periodica del contributo in conto scambio in acconto;
- i criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.

In particolare, ai sensi dell'articolo 27, comma 4 della legge n. 99/09 e dell'articolo 355, comma 7, del decreto legislativo n. 66/10, la disciplina dello scambio sul posto è da applicare anche in assenza del vincolo della coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo per i seguenti utenti dello scambio sul posto (di seguito: USSP):

- a) i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo previo mandato), nel caso in cui gli impianti ammessi allo scambio sul posto, di potenza fino a 200 kW, siano di proprietà dei medesimi Comuni;
- b) il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo previo mandato), nel caso in cui gli impianti ammessi allo scambio sul posto, di potenza anche superiore a 200 kW, siano realizzati su siti di proprietà del demanio dello Stato.

Nei casi previsti al punto a) e b), l'USSP sottoscrive con il GSE un'unica convenzione per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione. È possibile una modifica del dominio dei punti da ricomprendere nell'ambito della medesima convenzione vigente esclusivamente in diminuzione così come definito dallo schema di convenzione del GSE. Una modifica in aumento del dominio dei punti di connessione può essere effettuato a partire dall'anno solare successivo a quello della convenzione vigente, secondo modalità e tempistiche definite dal GSE nelle disposizioni tecniche di funzionamento pubblicate sul proprio sito istituzionale. E' fatta salva comunque la possibilità per l'USSP di stipulare una nuova convenzione per i nuovi punti di connessione (in immissione o in prelievo o misto) che non è possibile ricomprendere nella convenzione in essere.

Il GSE, per dar seguito a quanto disposto all'articolo 12, comma 2 dell'Allegato A della deliberazione 570/2012/R/efr mette inoltre a disposizione di tutti gli USSP, sul portale informatico, i dati necessari al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse.

L'USSP, tramite il portale informatico, ha modo di:

- visionare, in una pagina di riepilogo, i contributi in conto scambio erogati dal GSE, nonché il contributo a copertura dei costi amministrativi;
- scaricare il dettaglio dei contributi in conto scambio erogati dal GSE.

Il manuale utente dell'applicativo informatico, che il GSE mette a disposizione dell'USSP, descrive nel dettaglio le funzionalità a disposizione degli utenti internet.

Per garantire un'efficace gestione dell'intera disciplina dello SSP e una corretta valorizzazione dei corrispettivi che rientrano nel calcolo del contributo  $C_s$ , è previsto un flusso di dati tra i gestori di rete e il GSE.

I dati necessari per la determinazione del contributo  $C_s$ , trasmessi dal soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure, sono:

- dati mensili delle misure dell'energia elettrica immessa;
- dati mensili delle misure dell'energia elettrica prelevata;
- dati mensili relativi a ciascun utente dello scambio sul posto (tipologia di prelievo come definita dall'articolo 2, comma 2.2 del Testo Integrato Trasporto, e nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, tipologia e tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 e tariffa D3).

Tutto ciò premesso, al fine di rappresentare le modalità di calcolo, è necessario descrivere brevemente la parte di processo relativa alla gestione dei flussi informativi con i vari operatori coinvolti.

Tutti i flussi informativi descritti di seguito, sono ritenuti essenziali per l'erogazione del contributo  $C_s$  a conguaglio, e sono da ritenersi come obblighi informativi a carico degli operatori aventi causa.

La gestione dei flussi informativi avviene attraverso interfaccia web. A tale fine il GSE predispone per i gestori di rete un apposito portale informatico attraverso i quali i soggetti interessati potranno inviare al GSE le informazioni necessarie per la gestione dello SSP.

## 2 Flussi informativi con i gestori di rete

I gestori di rete trasmettono al GSE le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, che devono essere acquisiti dal GSE per l'esatta identificazione dell'impianto e la conseguente attivazione della convenzione;
- le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata mensilmente rilevata sul punto di scambio;
- i dati di anagrafica utilizzati dal GSE ai fini della determinazione del contributo in conto scambio.

Nella tabella riportata di seguito sono indicati i dati richiesti (nella colonna ELEMENTI) e le relative esigenze del GSE (nelle colonne GESTORE DI RETE).

Nella prima colonna (A) è indicata la necessità, per il GSE, di storicizzare i dati acquisiti poiché essenziali per l'individuazione univoca dell'impianto, affinché possa essere correttamente compiuto il calcolo del contributo in conto scambio (in acconto o in conguaglio).

Nella seconda colonna (B) sono indicati i dati necessari per l'attivazione dell'istanza. Il GSE non darà corso allo SSP qualora il dato sia assente. Il flusso inviato dal gestore di rete, se necessario per l'attivazione della convenzione, viene utilizzato per il riscontro e verifica di concordanza con quanto eventualmente richiesto all'USSP. Nei casi in cui siano rilevate delle differenti comunicazioni, il GSE procederà alla necessaria riconciliazione.

Nella terza colonna (C) sono riportati i dati necessari per le determinazioni e per i calcoli del contributo in conto scambio.

<b>Elementi</b>	<b>Gestore di Rete</b>		
	(A) Dato storicizzato	(B) Dato necessario per attivazione Convenzione	(C) Dato necessario per lancio calcoli
<b>RICONOSCIMENTO USSP</b>			
POD - Point of Delivery	SI	SI	SI
<b>2 - DATI SU FORNITURA</b>			
<i>Potenza disponibile [kW]</i>	SI	NO	NO
<i>Potenza impegnata [kW]</i>	SI	NO	NO
Misura energia immessa mensile	SI	NO	SI
<i>Misura energia prodotta mensile</i>	SI	NO	NO
Misura energia prelevata mensile	SI	NO	SI
<b>3 - PUNTO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE</b>			
Potenza impegnata in immissione [kW]	SI	NO	NO
Tensione nominale [V]	SI	NO	NO
Codice ISTAT ubicazione del punto di connessione	SI	SI	NO
Caratteristica punto di connessione: punto prelievo (P) / immissione (I) / misto (M)	SI	SI	SI
<b>4 - CARATTERISTICHE ADM PUNTO DI SCAMBIO</b>			
AdM sul punto di scambio teleleggibile ? (SI/NO)	SI	SI	NO
AdM su punto di scambio bidirezionale (SI/NO)	SI	SI	NO
Matricola del contatore sul punto di scambio	SI	SI	NO
AdM monorario(M)/elettronico per fasce(F)/orario(O) ? (M/F/O)	SI	SI	SI
Data di entrata in esercizio del AdM sul punto di scambio	SI	SI	NO
<i>Numero AdM di produzione</i>	SI	NO	NO
<i>Matricole dei contatori di produzione</i>	SI	NO	NO
<i>Numero di Impianti di produzione esistenti sotto il medesimo punto di scambio</i>	SI	NO	NO
<b>5 - DATI ANAGRAFICI UNITA' PRODUTTIVE</b>			
Codice ISTAT ubicazione Impianto di produzione	SI	NO	NO
<i>Tipologia impiantistica</i>	SI	NO	NO
Data entrata in esercizio	SI	NO	NO
<i>Potenza attiva nominale complessiva dei generatori [kW]</i>	SI	NO	NO
<b>6 - DATI ANAGRAFICI SU FORNITURA MENSILE</b>			
Numero P.I.	SI	NO	NO
Codice fiscale	SI	NO	NO
Anno solare di competenza	SI	NO	SI
Mese dell'anno solare di competenza	SI	NO	SI
Ragione sociale	SI	NO	NO
Tipologia cliente finale ai sensi articolo 2 comma 2 TIT	SI	NO	SI
- se cliente domestico: tipologia tariffa D2 o D3	SI	NO	SI

## **Flusso anagrafica impianti e dei POD**

Nelle more della piena operatività del sistema GAUDÌ e della relativa interoperabilità con il portale GSE, ogni gestore di rete trasmette al GSE i dati necessari per l'attivazione della convenzione e per la successiva gestione del rapporto contrattuale dello SSP. L'invio, da parte del gestore di rete al GSE, delle informazioni richieste per l'attivazione delle convenzioni avviene contestualmente alla connessione dell'impianto alla propria rete da parte del gestore di rete.

Per quanto riguarda gli USSP di cui all'articolo 2, comma 2.3, dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, al fine di attivare le convenzioni con tali soggetti, i gestori di rete devono comunicare i dati relativi alla totalità dei punti di connessione (in immissione, in prelievo e/o misti) da ricomprendere nell'unica convenzione. In assenza di un riscontro su uno o più dei suddetti punti di connessione, il GSE sospende l'attivazione della convenzione per le proprie attività di riscontro e verifica con i medesimi gestori di rete ed utenti dello scambio.

Il primo invio dei dati anagrafici, previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, è necessario ai fini dell'attivazione della convenzione dello scambio sul posto.

## **Flusso misure**

Ogni gestore di rete trasmette al GSE il flusso delle misure rilevate con cadenza mensile.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione vigente, per la gestione della generazione nell'ambito della disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica, ai fini delle immissioni di energia elettrica nella rete:

1. i punti di connessione in altissima, alta e media tensione e i punti di connessione in bassa tensione, con potenza disponibile superiore a 55 kW<sup>1</sup>, sono trattati su base oraria. Nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria:
  - sono trattati per fasce se provvisti di misuratore orario o elettronico messo in servizio;
  - sono tratti monorari se non provvisti di misuratore orario o elettronico messo in servizio;
2. i punti di connessione in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 kW<sup>1</sup>, sono trattati esclusivamente per fasce. Nelle more dell'attivazione del trattamento per fasce, sono trattati monorari.

La valorizzazione dell'energia elettrica immessa, così descritta, seguirà l'evoluzione della regolazione vigente, con particolare riferimento alla tipologia dei misuratori, alle soglie di potenza disponibile e per l'eventuale determinazione, ricostruzione e/o stima (con i relativi criteri) dei profili di immissione su base oraria e/o per fasce.

Il dettaglio della misura dell'energia elettrica prelevata dalla rete è legato alle caratteristiche tecniche del misuratore sul punto di connessione e deve essere fornita con dettaglio e modalità definite nel TIS.

---

<sup>1</sup> Ad eccezione dei punti di connessione corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali si rimanda alla regolazione vigente per il trattamento su base oraria ovvero per fasce ovvero monorario.

In particolare si richiede:

- a) un trattamento con dettaglio per fasce orarie (F) nei casi in cui è installato sul punto di scambio un misuratore orario o elettronico messo in servizio;
- b) un trattamento con dettaglio mensile (M) (un unico valore di registro ovvero una stima mensile) negli altri casi differenti dal punto di cui sopra.

In attuazione della deliberazione n. 88/07 e sue successive integrazioni e modificazioni il gestore di rete trasmette i dati relativi all'energia elettrica annuale prodotta dagli impianti nella propria responsabilità, qualora individuati dal GSE come necessari alla determinazione puntuale del contributo.

I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, trasmettono al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nella convenzione entro il giorno 20 del mese m+1.

Al termine di ciascun anno solare, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i predetti soggetti responsabili verificano i valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE.

Sono previste, con riferimento all'anno a+1, esclusivamente le seguenti finestre temporali per l'invio delle misure da parte dei gestori di rete:

- prima finestra (misure versione 1 anno "a"): dal 1/2/a al 31/07/a+1 per l'invio delle misure, di propria competenza, dell'anno "a" che risultano avere una convenzione di scambio sul posto attiva;
- seconda finestra (rettifiche misure versione >1 anno "a" e precedenti): dal 1/10/a+1 al 31/10/a+1 per l'invio delle eventuali rettifiche delle misure precedentemente inviate per l'anno "a" di competenza e/o per anni precedenti.

Si specifica che le misure mancanti possono essere trasmesse in qualsiasi momento, la prima finestra temporale è stata definita per la determinazione degli indicatori di cui al paragrafo 5.

### **Dati anagrafici di fornitura mensile**

I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, trasmettono al GSE i dati e le informazioni relative a ciascun utente dello scambio (tipologia del punto di prelievo e tariffa domestica applicata) entro il giorno 20 del mese m+1.

Sono previste, nell'anno a+1, esclusivamente le seguenti finestre temporali per l'invio dei dati e le informazioni relative a ciascun utente dello scambio (tipologia del punto di prelievo e tariffa domestica applicata) da parte dei gestori di rete:

- prima finestra (dati e informazioni relative a ciascun USSP versione 1 anno "a"): dal 1/1/a al 31/07/a+1 per l'invio dei dati e le informazioni relative a ciascun utente dello scambio, di propria competenza, dell'anno a che risultano avere una convenzione di scambio sul posto attiva;

- seconda finestra (rettifiche dati informazioni relative a ciascun utente dello scambio versione >1 anno “a” e precedenti): dal 1/10/a+1 al 31/10/a+1 per l’invio delle eventuali rettifiche dei dati e le informazioni relative a ciascun utente dello scambio precedentemente inviate per l’anno “a” di competenza e/o per anni precedenti.

Si specifica che i dati e le informazioni mancanti possono essere trasmesse in qualsiasi momento, la prima finestra temporale è stata definita per la determinazione degli indicatori di cui al paragrafo 5.

### 3 Struttura dei corrispettivi regolati

La descrizione della struttura dei corrispettivi regolati introdotta in questo documento rileva per le sole finalità dell’applicazione dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

A tal fine, si rappresenta che l’articolo 23, comma 3 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 (di seguito: DM 6 luglio 2012) ha disposto che, con l’aggiornamento del meccanismo dello scambio sul posto, si stabiliscano dei corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall’Autorità per gli oneri mediamente sostenuti per l’utilizzo della rete. Tali corrispettivi, commisurati alla potenza dell’impianto e alla fonte utilizzata, siano applicati limitatamente all’energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete.

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.4 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, è differenziato in base:

- alla tipologia del punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito all’articolo 2, comma 2.2 del Testo Integrato Trasporto;
- nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata distinguendo tra tariffa D2 e tariffa D3<sup>2</sup>;
- nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, al range di consumi mensili;
- alla tipologia di impianti di produzione, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.

Per la quantità di energia elettrica scambiata con la rete, l’Autorità ha previsto che si continui a disporre della restituzione delle componenti tariffarie variabili relative all’utilizzo della rete, mentre la restituzione degli oneri generali di sistema, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, entro un limite da definirsi con successivo provvedimento.

#### 3.1 Corrispettivo unitario di scambio forfetario per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario è composto da due termini:

---

<sup>2</sup> Tariffa D2 di cui all’art. 31, comma 31.2 del TIT, per impegni di potenza fino a 3 kW per l’alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente.

Tariffa D3 di cui all’art. 31, comma 31.3 del TIT, per impegni di potenza superiore a 3 kW, ovvero anche per impegni di potenza fino a 3 kW, per l’alimentazione di applicazioni non nella residenza anagrafica del cliente.



- il corrispettivo unitario di scambio relativo alle reti, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC<sub>3</sub> e UC<sub>6</sub>;
- il corrispettivo unitario di scambio relativo agli oneri generali di sistema, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC<sub>3</sub> e UC<sub>6</sub>.

In particolare, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU<sub>Sf</sub>), per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, espresso in c€/kWh, è pari:

- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU<sub>Sf</sub><sup>reti</sup>) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU<sub>Sf</sub><sup>ogs</sup>):

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + CU_{Sf}^{ogs}$$

- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU<sub>Sf</sub><sup>reti</sup>) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU<sub>Sf</sub><sup>ogs</sup>), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + \min (CU_{Sf}^{ogs} ; \text{limite annuale})$$

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile (CU<sub>Sf,m</sub>), espresso in c€/kWh, è pari:

- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CU<sub>Sf,m</sub><sup>reti</sup>) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema (CU<sub>Sf,m</sub><sup>ogs</sup>):

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + CU_{Sf,m}^{ogs}$$

- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CU<sub>Sf,m</sub><sup>reti</sup>) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema (CU<sub>Sf,m</sub><sup>ogs</sup>), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + \min (CU_{Sf,m}^{ogs} ; \text{limite mensile})$$

Nella tabella 1 sono riportati i parametri per il calcolo del limite massimo previsto, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, per i termini CU<sub>Sf,m</sub><sup>ogs</sup> e CU<sub>Sf</sub><sup>ogs</sup>.

Tabella 1

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza [kW]	€/MWh
Solare	Fotovoltaico	20<P≤200	76
		200<P≤1000	48
		1000<P≤5000	36
		P>5000	30
Eolica	On-shore	20<P≤200	186
		200<P≤1000	67
	Off-shore	1000<P≤5000	53
		P>5000	45
Idrica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	20<P≤500	137
		500<P≤1000	73
	a bacino o a serbatoio	1000<P≤10000	47
		P>10000	37
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		20<P≤5000	218
		P>5000	112
Geotermica		20<P≤1000	53
		1000<P≤20000	17
		P>20000	3
Gas di discarica		20<P≤1000	17
		1000<P≤5000	12
		P>5000	8
Gas residuati dai processi di depurazione		20<P≤1000	29
		1000<P≤5000	6
		P>5000	3
Biogas	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	98
		300<P≤600	78
		600<P≤1000	58
		1000<P≤5000	22
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	P>5000	9
		20<P≤300	154
		300<P≤600	124
		600<P≤1000	96
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012	1000<P≤5000	43	
	P>5000	19	
	20<P≤1000	134	
	1000<P≤5000	27	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	P>5000	3
		20<P≤300	147
		300<P≤1000	98
		1000<P≤5000	51
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	P>5000	40
		20<P≤300	175
		300<P≤1000	127
		1000<P≤5000	79
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio	P>5000	63	
	20<P≤300	92	
Bioliquidi sostenibili	P>5000	43	
	20<P≤5000	39	
		P>5000	28

Nella presente tabella vengono individuate anche le potenze superiori a 200 kW poiché, nel caso del Ministero della Difesa, non trova applicazione la soglia di 200 kW ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto.

### 3.2 Corrispettivo unitario di scambio forfetario per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario degli impianti cogenerativi ad alto rendimento è esclusivamente quello relativo alle reti, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC<sub>3</sub> e UC<sub>6</sub>.

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale ( $CU_{Sf}$ ) per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento, espresso in c€/kWh, è pari al  $CU_{Sf}^{reti}$ , mentre il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ( $CU_{Sf,m}$ ), espresso in c€/kWh, è pari  $CU_{Sf,m}^{reti}$ .

## 4 Modelli di calcolo per la determinazione del contributo in conto scambio Cs

Come evidenziato nelle premesse, i criteri puntuali di determinazione da parte del GSE del contributo in conto scambio ( $C_s$ ) riguardano:

- la determinazione e la regolazione del contributo in conto scambio ( $C_s$ ) a conguaglio su base annuale solare;
- la determinazione e la regolazione periodica del contributo in conto scambio ( $C_s$ ) in acconto;
- i criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.

### 4.1 Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni utilizzate all'interno del documento rilevanti per la determinazione del contributo in conto scambio  $C_s$ :

$E_{PR;m}$  = Energia elettrica mensilmente prelevata espressa in kWh [dato da richiedere con frequenza mensile e da verificare annualmente con il soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione delle misure];

$E_{PR}$  = Energia elettrica annualmente prelevata espressa in kWh [dato da richiedere con frequenza annuale e dettaglio mensile al soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione delle misure]

$$E_{PR} = \sum_{m=1}^{12} E_{PR;m}$$

$E_{I;m}$  = Energia elettrica mensilmente prodotta e immessa in rete espressa in kWh [dato da richiedere con frequenza mensile al soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione dell'energia elettrica immessa in rete]; tale valore è aumentato di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), della deliberazione ARG/elt 107/09

$$E_{I;m} = \sum_{h=1}^{n^{\circ} \text{ ore, mese}} E_{I;h}$$

$E_I$  = Energia elettrica annualmente prodotta e immessa in rete espressa in kWh [dato da richiedere con frequenza annuale e dettaglio mensile al soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione dell'energia elettrica immessa in rete]

$$E_I = \sum_{m=1}^{12} E_{I;m}$$

$E_{PR;bio}$  = Energia elettrica annualmente prelevata dalla rete nella sola fascia F1 ovvero nelle fasce F23 espressa in kWh [dato da richiedere con frequenza annuale e dettaglio mensile al soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione dell'energia elettrica immessa in rete]

$E_{PR;f}$  = Energia elettrica annualmente prelevata dalla rete nella generica fascia f (F1, F2 o F3) espressa in kWh [dato da richiedere con frequenza annuale e dettaglio mensile al soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione dell'energia elettrica immessa in rete]

$E_S$  = Energia elettrica annualmente scambiata con la rete espressa in kWh

$$E_S = \min[E_{PR}; E_I]$$

$E_{S,m}$  = Energia elettrica mensilmente scambiata con la rete espressa in kWh

$$E_{S,m} = \min[E_{PR,m}; E_{I,m}]$$

$C_{EI}$  = Valorizzazione, espressa in euro, dell'energia elettrica annualmente prodotta e immessa in rete dall'impianto nella titolarità/disponibilità dell'USSP

$P_{Z\_MGP,h}$  = Prezzo orario zonale di mercato, espresso in €/kWh

$P_{Z\_MGP,m,fi}$  = Prezzo medio aritmetico dei prezzi zionali orari di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06, determinato per singola fascia oraria  $fi$  su base mensile, espresso in €/kWh

$P_{Z\_MGP,m}$  = Prezzo medio aritmetico dei prezzi zionali orari di cui all'articolo 30.4 lettera b), della deliberazione n. 111/06, determinato su base mensile, espresso in €/kWh

$P_{Z\_MGP,8\_20;m}$  = Prezzo medio aritmetico dei prezzi zionali orari di cui all'articolo 30.4 lettera b), della deliberazione n. 111/06 delle sole ore di mercato ricomprese tra l'ottava e la ventesima ora determinato su base mensile, espresso in €/kWh

$CU_{Sf,m}^{reti}$  = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6 vigenti nel mese m-esimo

$CU_{Sf,m}^{ogs}$  = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC3 e UC6, vigenti nel mese m-esimo

$CU_{Sf,m}$  = Corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile, espresso in c€/kWh, pari:  
a. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + CU_{Sf,m}^{ogs}$$

b. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + \min(CU_{Sf,m}^{ogs}; \text{limite mensile})$$

c. nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti}$$

$CU_{Sf}^{reti}$  = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC<sub>3</sub> e UC<sub>6</sub> vigenti nell'anno solare, pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini  $CU_{Sf,m}^{reti}$ , relativi al medesimo anno solare

$CU_{Sf}^{ogs}$  = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC<sub>3</sub> e UC<sub>6</sub>, vigenti nell'anno solare, pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini  $CU_{Sf,m}^{ogs}$ , relativi al medesimo anno solare

$CU_{Sf}$  = Corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c€/kWh, pari:

a. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + CU_{Sf}^{ogs}$$

b. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + \min(CU_{Sf}^{ogs}; \text{limite annuale})$$

c. nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti}$$

limite mensile = Limite massimo del termine  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui alla tabella 1 e il termine  $CU_{Sf,m}^{reti}$ . Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  risulta essere pari a zero

limite annuale = Limite massimo del termine  $CU_{Sf}^{ogs}$  ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui alla tabella 1 e il termine  $CU_{Sf}^{reti}$ . Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine  $CU_{Sf}^{ogs}$  risulta essere pari a zero.

$CU_{Sf,m;scaglion\&j}$  = Corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile, espresso in c€/kWh, pari:

a. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf,m;scaglione(j)} = CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{reti} + CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{ogs}$$

- b. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW

$$CU_{Sf,m;scaglione(j)} = CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{reti} + \min(CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{ogs}, \text{limite mensile})$$

- c. nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili

$$CU_{Sf,m;scaglione(j)} = CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{reti}$$

$CU_{Sf;scaglione(j)}$  = Corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c€/kWh, pari:

- a. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti} + CU_{Sf;scaglione(j)}^{ogs}$$

- b. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti} + \min(CU_{Sf;scaglione(j)}^{ogs}, \text{limite annuale})$$

- c. nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti}$$

$E_{S,m;scaglione(j)}$  = Energia elettrica mensile ricadente in ciascuno scaglione di consumo, nell'ipotesi che l'energia elettrica prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

$E_{S;scaglione(j)}$  = Energia elettrica annuale ricadente in ciascuno scaglione di consumo, nell'ipotesi che l'energia elettrica prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

$O_E$  = Parte energia convenzionale, espressa in euro, dell'onere annualmente sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata calcolata come prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata  $E_{PR}$  e il Prezzo Unico Nazionale (PUN)

$C_S$  = Contributo in conto scambio è l'ammontare, espresso in euro €, che il GSE eroga all'USSP

$C_{r,i}$  = Credito, espresso in €, maturato alla fine del generico anno i-esimo, dall'USSP, derivante dalla maggiore valorizzazione dell'energia elettrica annualmente prodotta ed immessa in rete  $C_{EI}$  rispetto all'onere  $O_E$

$Cs_{I\_sem}$	=	Contributo in conto scambio “ <i>in acconto del primo semestre</i> ”, espresso in euro [€]
$Cs_{II\_sem}$	=	Contributo in conto scambio “ <i>in acconto del secondo semestre</i> ”, espresso in euro [€]
$IMP_i$	=	L’impianto <i>i</i> -esimo è l’insieme dei gruppi di generazione, nella titolarità/disponibilità dello stesso soggetto, che utilizzano la stessa fonte primaria di alimentazione e che condividono il medesimo punto di connessione che si avvale del servizio di SSP
$punto\_misto$	=	É un punto di connessione alla rete caratterizzato dalla compresenza di uno o più impianti di produzione in immissione e di un punto in prelievo (avvengono immissione e prelievo)
$punto\_prelievo$	=	É un punto di connessione alla rete caratterizzato dalla presenza di un punto in prelievo.
$punto\_immissione$	=	É un punto di connessione alla rete caratterizzato dalla presenza di uno o più impianti di produzione.

## 4.2 Contributo in conto scambio ( $Cs$ ) su base annuale

### Drivers individuati per il calcolo

Il contributo in conto scambio ( $Cs$ ) non viene calcolato in maniera univoca per tutti gli USSP e pertanto per una corretta individuazione della metodologia di calcolo s’individuano i *drivers* in ingresso al modello di calcolo.

- Tipologia di cliente finale ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2, del TIT:
  - a) Utenze domestiche in BT (articolo 2, comma 2.2, lettera a));
  - b) Utenze in BT di illuminazione pubblica (articolo 2, comma 2.2, lettera b));
  - c) Utenze in BT per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per i veicoli elettrici (articolo 2, comma 2.2, lettera c));
  - d) Altre Utenze non domestiche in BT (articolo 2, comma 2.2, lettera d));
  - e) Utenza in MT di illuminazione pubblica (articolo 2, comma 2.2, lettera e));
  - f) Utenze in MT per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per i veicoli elettrici (articolo 2, comma 2.2, lettera f));
  - g) Altre Utenze in MT (articolo 2, comma 2.2, lettera g));
  - h) Utente in AT (articolo 2, comma 2.2, lettera h));
  - i) Utenze in AAT con tensione inferiore a 380 kV (articolo 2, comma 2.2, lettera i));
  - j) Utenze in AAT con tensione uguale o superiore a 380 kV (articolo 2, comma 2.2, lettera j)).

- Scaglioni di consumo per i clienti domestici in tariffa D2 o D3:
  - a) Consumo annuo fino a 1.800 kWh;
  - b) Consumo annuo maggiore di 1.800 kWh e fino a 2.640 kWh;
  - c) Consumo annuo maggiore di 2.640 kWh e fino a 4.440 kWh;
  - d) Consumo annuo oltre i 4.440 kWh.
  
- Scaglioni di consumo mensili per i clienti in media, alta e altissima tensione:
  - a) Consumo mensile fino a 4 GWh;
  - b) Consumo mensile maggiore di 4 GWh e fino a 8 GWh;
  - c) Consumo mensile maggiore di 8 GWh e fino a 12 GWh;
  - d) Consumo mensile oltre i 12 GWh.
  
- Tipologia di impianto di produzione nella titolarità/disponibilità dell'USSP e relativa zona di mercato di appartenenza:
  - a) Impianto di produzione alimentato a fonti rinnovabili (FER) e la relativa potenza attiva nominale;
  - b) Impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR).

<b>ZONA MERCATO</b>	<i>NORD</i>	<i>CNORD</i>	<i>SICI</i>	<i>SARD</i>	<i>CSUD</i>	<i>SUD</i>
<b>TIPOLOGIA IMPIANTO</b>	<i>FER</i>	<i>FER</i>	<i>FER</i>	<i>FER</i>	<i>FER</i>	<i>FER</i>
	<i>CAR</i>	<i>CAR</i>	<i>CAR</i>	<i>CAR</i>	<i>CAR</i>	<i>CAR</i>

Gli impianti ricompresi nell'ambito dello scambio sul posto ubicati sulle isole minori, così come definite dalla legge n. 10/91, non sono ricompresi, ai fini commerciali, nelle zone di mercato indicate in tabella.

- Gestione delle eccedenze:
  - a) Valorizzazione opzionale “a credito” o “a ricavo” delle eccedenze per impianti di produzione alimentati a fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell'articolo 27, comma 45, della legge n. 99/09;
  - b) Valorizzazione opzionale “a credito” o “a ricavo” delle eccedenze per impianti di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR).

### 4.3 Determinazione del termine $O_E$

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, il GSE calcola, per ciascun USSP, la parte energia convenzionale  $O_E$ , espressa in euro, dell'onere sostenuto dal medesimo utente per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, calcolata come prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata  $E_{PR}$  e il Prezzo Unico Nazionale (PUN).

Per il calcolo dell' $O_E$  di ciascun USSP, il GSE utilizzerà i dati di misura di energia elettrica prelevata, come comunicati dal gestore di rete.



In particolare,  $O_E$  annuale:

- a) per gli USSP per i quali si ha la disponibilità della rilevazione delle misure dell'energia elettrica prelevata per fasce orarie è pari

alla sommatoria su base annuale, nell'anno (a), determinata per fasce dei quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dalla rete per ogni singola fascia oraria nel mese (m) moltiplicati per la media aritmetica mensile per fascia del mese (m) del PUN di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06

$$O_E = \sum_1^{12} m \sum_1^3 f_i [E_{Pr,m}(f_i) \cdot PUN_{m,f(i)}]$$

- b) per gli USSP per i quali si ha la disponibilità della rilevazione delle misure dell'energia elettrica prelevata per punti trattati monorari è pari

alla sommatoria su base annuale, nell'anno (a), dei quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dalla rete nel mese (m) moltiplicati per la media aritmetica mensile del PUN di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06

$$O_E = \sum_1^{12} m [E_{Pr,m} \cdot PUN_{medio,m}]$$

- c) nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti ovvero il Ministero della Difesa, il controvalore  $O_E$ , così come calcolato ai precedenti punti è pari alla sommatoria degli  $O_E$  dei punti di prelievo, ivi inclusi i punti di connessione misti, ricompresi nella convenzione

$$\sum_z^{n^\circ \text{ punti } pre+misti} O_{Ez}$$

#### 4.4 Determinazione del controvalore dell'energia elettrica immessa $C_{EI}$

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto  $C_S$ , associa all'energia elettrica immessa un controvalore  $C_{EI}$ , espresso in euro, pari:

- a) per gli impianti per i quali si ha la disponibilità della rilevazione delle misure dell'energia elettrica immessa su base oraria ovvero una ricostruzione o una stima con il medesimo dettaglio:

alla sommatoria oraria dei quantitativi di energia elettrica annualmente immessa in rete nell'anno "a" moltiplicate per i prezzi zionali orari di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 registrati nel medesimo anno (per impianti

connessi a reti non interconnesse si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 i prezzi di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 cioè il PUN).

$$C_{EI} = \sum_1^{n^{\circ}ore,ann(a)} h [E_{I,h} \cdot P_{Z\_MGP,h}]$$

- b) per gli impianti per i quali si ha la disponibilità della rilevazione delle misure dell'energia elettrica immessa per fasce orarie ovvero una ricostruzione o una stima con il medesimo dettaglio:

alla sommatoria su base annuale, nell'anno "a", determinata per fasce dei quantitativi di energia elettrica mensilmente immessa in rete per ogni singola fascia oraria nel mese "m" moltiplicate per la media aritmetica annuale dei prezzi zionali orari di cui all'articolo 30 comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06, determinato per singola fascia nel medesimo mese<sup>3</sup> (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 cioè il PUN).

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m \sum_1^3 f_i [E_{I,m}(f_i) \cdot P_{Z\_MGP;m;f(i)}]$$

- c) per gli impianti differenti di quelli di cui alla lettera a) e b) *non fotovoltaici*:

alla sommatoria su base annuale, nell'anno "a", della quantità di energia elettrica mensilmente immessa in rete nel mese "m" moltiplicata per la media aritmetica mensile dei prezzi zionali orari di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 registrati nel medesimo mese (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 cioè il PUN).

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m [E_{I;m} \cdot P_{Z\_MGP;m}]$$

- d) per gli impianti differenti di quelli di cui alla lettera a) e b) *fotovoltaici*:

alla sommatoria su base annuale, nell'anno "a", della quantità di energia elettrica mensilmente immessa in rete nel mese "m" moltiplicata per la media aritmetica mensile dei prezzi zionali orari di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b) delle sole ore di mercato ricomprese tra l'ottava e la ventesima ora, della deliberazione n. 111/06 registrati nel medesimo mese (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 cioè il PUN).

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m [E_{I;m} \cdot P_{Z\_MGP,8\_20;m}]$$

---

<sup>3</sup> Non saranno gestiti prezzi "infra-mese", ovvero il prezzo medio aritmetico non terrà conto dell'effettiva entrata in esercizio dell'impianto, ma esclusivamente sarà calcolato come prezzo medio aritmetico registrato sul mercato nell'intero mese in cui l'impianto è entrato in esercizio commerciale.

Le fasce orarie sono definite con provvedimenti dell'Autorità; conseguentemente le formule di determinazione del termine  $C_{EI}$  potranno essere riviste a seguito di interventi regolatori da parte della medesima Autorità.

- e) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti ovvero il Ministero della Difesa, il controvalore  $C_{EI}$ , così come calcolato ai precedenti punti è pari alla sommatoria dei  $C_{EI}$  dei punti di immissione, ivi inclusi i punti di connessione misti, ricompresi nella convenzione

$$\sum_z^{n^{\circ} \text{ punti\_imm+misti}} C_{EIz}$$

#### 4.5 Determinazione del contributo in conto scambio $C_s$

Ai sensi dell'articolo 6, commi 6.4 e 6.5 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, il GSE calcola, per ciascun USSP, il contributo in conto scambio  $C_s$  espresso in euro, pari alla somma del:

- minor valore tra il termine  $C_{EI}$  e il termine  $O_E$ ;
- prodotto tra il termine  $CU_{Sf}$  e l'energia elettrica scambiata.

##### Caso a) USSP connessi alla reti di bassa e media tensione

Nel caso di USSP connessi alle reti di bassa e media tensione, il GSE calcola, per ciascun USSP su base annuale solare, il contributo in conto scambio pari alla somma del:

- minor valore tra il termine  $C_{EI}$  e il termine  $O_E$ ;
- prodotto tra il termine  $CU_{Sf}$  e l'energia elettrica scambiata.

$$C_s = \min[O_E; C_{EI}] + CU_{Sf} \times E_s$$

Si specifica che nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale  $CU_{Sf}$  è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni e che non si tenga conto del pro-quota giorno di cui all'articolo 31, comma 31.3, del Testo Integrato Trasporto:

$$CU_{Sf}(D) = \frac{\sum_{j=1}^{n.\text{scaglioni}} [CU_{Sf;\text{scaglione } j} \times E_{S;\text{scaglione } j}]}{E_s}$$

Per l'individuazione del corrispettivo  $CU_{Sf}$  si applica quando previsto al paragrafo 3.

Caso b) USSP connessi alle reti di alta e altissima tensione ed eventuali altri utenti per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh

Nel caso di USSP connessi alle reti di alta e altissima tensione ed eventuali altri utenti per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh, il GSE calcola, per ciascun USSP su base annuale solare, il contributo in conto scambio pari alla somma:

- il minor valore tra il termine  $C_{EI}$  e il termine  $O_E$  ;
- la sommatoria dei prodotti mensili tra il termine  $CU_{Sf,m}$  e l'energia elettrica scambiata mensile  $E_{S,m}$  .

$$C_S = \min[O_E; C_{EI}] + \sum_{m=1}^{12} CU_{Sf,m} \times E_{S,m}$$

Si specifica che nel caso di utenti con consumi mensili superiori a 4 GWh, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile  $CU_{Sf,m}$  è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

$$CU_{Sf,m}(ND) = \frac{\sum_{j=1}^{n.scaglioni} [CU_{Sf,m;scaglionej} \times E_{S,m;scaglionej}]}{E_{S,m}}$$

Per l'individuazione del corrispettivo  $CU_{Sf}$  si applica quando previsto al paragrafo 3.

Caso c) USSP: comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa

c.1) USSP connessi alle reti di bassa e media tensione

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, il contributo  $C_S$  è così determinato:

$$C_S = \min \left[ \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E_y} ; \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI_z} \right] + \sum_k^{n^\circ \text{ punti\_misti}} (CU_{Sf,k} \times E_{S_k})$$

Si specifica che nel caso di utenti domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale  $CU_{Sf}$  è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni e che non si tenga conto del pro-quota giorno di cui all'articolo 31, comma 31.3, del Testo Integrato Trasporto:

Per l'individuazione del corrispettivo  $CU_{Sf}$  si applica quando previsto al paragrafo 3.

c.2) USSP connessi alla reti di alta e altissima tensione ed eventuali altri utenti per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, il contributo  $C_S$  è così determinato:

$$C_S = \min \left[ \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E_y} ; \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI_z} \right] + \sum_{m=1}^{12} \sum_k^{n^\circ \text{ punti\_misti}} (CU_{sf,m,k} \times E_{S,m,k})$$

Si specifica che per il mese in cui i consumi mensili superiori a 4 GWh, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile  $CU_{sf,m}$  è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

Per l'individuazione del corrispettivo  $CU_{sf}$  si applica quando previsto al paragrafo 3.

#### 4.6 Valorizzazione delle eccedenze

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 99/09 l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia.

Nel caso in cui, nel generico anno i-esimo dovesse risultare:  $O_{E;i} < C_{EI;i}$ , la differenza,  $C_{r,i} = [C_{EI;i} - O_{E;i}]$ , determina un credito che a seconda della scelta dell'USSP, su base annua, può essere riportato per gli anni successivi o può essere corrisposto dal GSE come liquidazione dell'energia elettrica eccedentaria. Tale scelta su base annua può essere esercitata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui, nel generico anno i-esimo dovesse risultare:  $\sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E;i_y} < \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI;i_z}$  ;

la differenza,  $C_{r,i} = \left[ \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E;i_y} - \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI;i_z} \right]$ , determina un credito che a seconda della scelta dell'USSP può essere riportato per gli anni successivi o può essere corrisposto dal GSE come liquidazione dell'energia elettrica eccedentaria.

##### 4.6.1 Valorizzazione "a credito" delle eccedenze

Nel caso in cui l'USSP abbia optato per la gestione a credito, le eventuali eccedenze sono riportate a credito per gli anni solari successivi (anno i+1; i+2, etc.) a quello a cui la produzione è riferita (anno i).

Tale credito “a saldo”  $C_{r,i}$ , o parte di esso, può essere utilizzato solo se nell’anno j (con  $j > i$ ) in cui il termine  $C_{EI,j}$  sia inferiore al termine  $O_{E;j}$  e comunque, ogni anno, limitatamente alla differenza  $O_{E,j} - C_{EI,j}$ .

Dunque, per il generico anno j, il contributo in conto scambio  $C_{S,j}$  è determinato pari a:

$$C_{S,j} = \min [O_{E,j}; C_{EI,j}] + \max \{0; \min [C_{r,j-1}; O_{E,j} - C_{EI,j}]\} + CU_{Sf,j} \times E_{S,j},$$

dove il termine  $C_{r,j-1}$  indica il credito annuale “a saldo” riportabile pari a:

$$C_{r,j-1} = \max [0; C_{r,j-2} + C_{EI,j-1} - O_{E,j-1}]$$

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, per il generico anno j, il contributo in conto scambio  $C_{S,j}$  è determinato pari a:

$$C_{S,j} = \min \left[ \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E,j_y}; \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI,j_z} \right] + \max \left\{ 0; \min \left[ C_{r,j-1}; \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E,j_y} - \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI,j_z} \right] \right\} + \sum_k^{n^\circ \text{ punti\_misti}} (CU_{Sf,j_k} \times E_{S,j_k})$$

Nel caso in cui l’USSP, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (anno i), esercitasse la facoltà di richiedere al GSE la valorizzazione “in liquidazione delle eccedenze” come specificato nel punto successivo, il credito “a saldo”  $C_{r,i}$  sarà posto uguale a zero.

#### 4.6.2 Valorizzazione “in liquidazione” delle eccedenze

Nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto abbia optato per la liquidazione delle eccedenze, tali eventuali eccedenze sono riconosciute all’USSP sulla base di quanto disposto dall’articolo 6, comma 6.7 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

La formula del contributo in conto scambio è dunque, per il generico anno j, pari a:

$$C_{S,j} = \min [O_{E,j}; C_{EI,j}] + CU_{Sf,j} \times E_{S,j}$$

L’eventuale credito “liquidabile” annuale, pari a  $C_{RL,j} = \max [0; C_{EI,j} - O_{E,j}]$ , è annualmente corrisposto dal GSE al produttore.

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, per il generico anno j, il contributo in conto scambio  $C_{S,j}$  è determinato pari a:

$$C_{S,j} = \min \left[ \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E,j_y}; \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI,j_z} \right] + \sum_k^{n^\circ \text{ punti\_misti}} (CU_{Sf,j_k} \times E_{S,j_k})$$

L'eventuale credito "liquidabile" annuale, pari a

$$C_{RL,j} = \max \left[ 0; \sum_z^{n^\circ \text{ punti}_{imm+misti}} C_{EL,j,z} - \sum_y^{n^\circ \text{ punti}_{pre+misti}} O_{E,j,y} \right], \text{ è annualmente corrisposto dal GSE al produttore.}$$

Nel caso in cui l'USSP, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (anno j), esercitasse la facoltà di richiedere al GSE la valorizzazione "a credito" delle eccedenze come specificato nel punto precedente, il credito liquidabile  $C_{RL,i}$  sarà posto uguale a zero.

L'opzione esercitata nel generico anno "a" sarà mantenuta per gli anni successivi salvo diversa esplicita indicazione da parte dell'USSP.

#### 4.7 Modello utilizzato per la determinazione e regolazione del contributo in conto scambio $C_s$ in acconto su base semestrale

Il GSE, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, effettua una regolazione periodica in acconto del contributo  $C_s$  sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 8.5 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, la regolazione in acconto del contributo in conto scambio  $C_s$ , è effettuata su base semestrale.

Il contributo in acconto  $C_s$  è determinato sulla base delle seguenti informazioni:

- stima dell'energia elettrica scambiata con la rete calcolata a partire dai dati storici ove disponibili;
- stima dell'energia elettrica scambiata con la rete calcolata a partire dai dati tecnici di impianto disponibili e differenziata per le differenti tipologie impiantistiche;
- stima del contributo  $C_s$  determinata a partire dai dati storici disponibili.

Per la totalità delle convezioni attive, il GSE procederà al calcolo del  $C_s$  per i due semestri come di seguito descritto.

Il  $C_s$  in acconto riferito al **primo semestre dell'anno "a"** è calcolato dal GSE utilizzando la seguente formula

$$C_{s_{I\_sem}} = \frac{(P_{\text{impianto}} \times h \times \alpha \times \overline{C_{s\text{medio}}})}{2} \times \frac{Ng_{\text{attivi},I\_sem}}{Ng_{I\_sem}}$$

dove:

$P_{\text{impianto}}$  = potenza attiva nominale dell'impianto

$h$  = ore di funzionamento dell'impianto stimate pari a:

1. 1.100 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Nord<sup>4</sup>  
1.200 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Centro<sup>5</sup>  
1.300 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Sud<sup>6</sup>
2. 2.500 per impianti cogenerativi
3. 1.000 per gli altri impianti

<sup>4</sup> Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna

<sup>5</sup> Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise

<sup>6</sup> Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

- $\alpha$  =  $\beta * \gamma$  con:  
 $\beta$  = coefficiente di contemporaneità tra produzione annua stimata degli impianti e l'energia elettrica immessa in rete determinato sulla base dei dati storici disponibili; ovvero è il coefficiente che tiene conto della quota di energia elettrica annualmente prodotta e autoconsumata da tutti gli USSP;  
 $\gamma$  = probabilità di coincidenza tra l'energia elettrica immessa in rete con l'energia elettrica scambiata su base annua determinata sulla base dei dati storici disponibili.
- $Ng_{attivi, I\_sem}$  = numero di giorni nel corso del primo semestre dell'anno "a" per cui la convenzione risulta essere attiva
- $Ng_{I\_sem}$  = numero di giorni del primo semestre dell'anno "a" per cui la convenzione risulta essere attiva
- $\overline{Cs}_{medio}$  =  $Cs$  medio unitario, espresso in c€/kWh, determinato sulla base dei  $Cs$  erogati dal GSE nell'anno solare precedente rapportati all'energia elettrica mediamente scambiata con la rete

Variabili	Valori anno 2013
$\beta$	0,40
$\gamma$	0,35
$\overline{Cs}_{medio}$	0,16 c€/KWh

I valori delle variabili  $\alpha$  e  $\overline{Cs}_{medio}$  sono aggiornati annualmente dal GSE e comunicati sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno "a" per le competenze dell'anno "a".

Il  $Cs$  riferito al secondo semestre dell'anno "a" è determinato dal GSE come segue:

Caso a): Convenzioni attivate con decorrenza contrattuale entro il 31 marzo dell'anno "a-2" rispetto all'anno "a" di riferimento e con  $\overline{Cs}_{a-2}$  di conguaglio pubblicato

Per le convezioni attivate con decorrenza entro il **31 marzo dell'anno "a-2"** per le quali è stato pubblicato, almeno un anno di conguaglio  $Cs$ , la determinazione del  $Cs$  in acconto del secondo semestre avviene sulla base dei dati storici di ciascun USSP ovvero tiene conto dell'energia elettrica scambiata con la rete di ciascun USSP nell'anno "a-2".

$$Cs_{II\_sem} = \max[0; E_{S\_storica} \times \overline{Cs}_{medio} - Cs_{I\_sem}]$$

In particolare, l'energia scambiata storica è determinata seconda la seguente formula:

$$Es_{storica} = Es_{a-2} \times \frac{365}{Ng_{attivi, anno}}$$

dove

$Ng_{attivi, anno}$  = numero di giorni nel corso dell'anno "a" per cui la convenzione risulta essere attiva.



Caso b): Convenzioni senza  $Cs_{a-2}$  di conguaglio pubblicato o attivate con decorrenza contrattuale oltre il 31 marzo dell'anno "a-2"

Per le convenzioni per le quali non è stato pubblicato il  $Cs$  di conguaglio relativo all'anno 2011 o per le quali la decorrenza contrattuale è oltre il 31 marzo dell'anno "a-2", il  $Cs$  in acconto del secondo semestre è pari a.

$$Cs_{II\_sem} = \frac{(P_{impianto} \times h \times \alpha \times \overline{Cs_{medio}})}{2} \times \frac{Ng_{attivi,II\_sem}}{Ng_{II\_sem}}$$

dove:

$Ng_{attivi,II\_sem}$  = Numero di giorni nel corso del secondo semestre per cui la convenzione risulta essere attiva

$Ng_{II\_sem}$  = Numero di giorni del secondo semestre

#### **4.8 Tempistiche di pubblicazione sul Portale web del contributo in conto scambio in acconto e a conguaglio, dei corrispettivi amministrativi e di relativa regolazione economica**

Pubblicazione del contributo in conto scambio  $Cs$  in acconto dell'anno "a"

Il GSE pubblica sul Portale web l'importo del contributo in conto scambio come di seguito specificato:

- **entro il giorno 15 aprile dell'anno "a":** il primo contributo in conto scambio in acconto  $Cs_{I\_sem}$  **per le convenzioni attivate entro il 28 febbraio dell'anno "a";**
- **entro il giorno 15 settembre dell'anno "a":** il primo contributo in conto scambio in acconto  $Cs_{I\_sem}$  per le convenzioni attivate tra il 1° marzo dell'anno "a" e il 31 agosto dell'anno "a", nonché il secondo contributo in conto scambio in acconto  $Cs_{II\_sem}$  per le convenzioni attivate fino al 31 agosto dell'anno "a";
- **entro il 15 dicembre dell'anno "a":** il primo e il secondo contributo in conto scambio in acconto  $(Cs_{I\_sem} + Cs_{II\_sem})$  per tutte le **convenzioni attivate dopo il 1° settembre dell'anno 2013** ed entro il 30 novembre dell'anno "a".

Il GSE si riserva la possibilità, per gli anni successivi al 2013, di rivedere le tempistiche di pubblicazione del contributo in conto scambio in acconto prevedendo anche l'eventuale possibilità di far coincidere la data di pubblicazione del  $Cs_{I\_sem}$  con quella relativa al contributo di conguaglio  $Cs$  prevista entro il 15 maggio.

Per l'anno 2013, l'accanto relativo al primo semestre è pubblicato entro il 31 maggio 2013.

### Pubblicazione del contributo in conto scambio $C_s$ a conguaglio dell'anno "a"

Il GSE pubblica l'importo di conguaglio  $C_s$  entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno "a+1" con riferimento all'anno di competenza "a".

### Pubblicazione dei corrispettivi amministrativi dell'anno "a"

A copertura dei costi amministrativi (articolo 8, comma 8.1, lettera c) e lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr), il GSE riceve dall'utente dello scambio un contributo annuale pari a:

- 15 (quindici) euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
- 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
- 45 (quarantacinque) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;
- nei casi in cui siano compresi più punti di connessione nella convenzione, 4 (quattro) euro/anno per ogni punto di connessione a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione, nei casi in cui in l'USSP sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti ovvero il Ministero della Difesa).

Il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi entro il 15° giorno del mese di marzo dell'anno "a", ovvero al momento della pubblicazione del primo contributo in conto scambio in acconto dell'anno "a", secondo le modalità riportate nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF).

### Regolazione economica del contributo in conto scambio $C_s$ in acconto per l'anno "a"

Il GSE eroga all'USSP gli importi del contributo in conto scambio in acconto, se complessivamente superiori alla soglia di 15 €, come di seguito specificato:

- **entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno "a"**: il primo contributo in conto scambio in acconto  $C_{s_{I\_sem}}$  **per le convenzioni attivate entro il 28 febbraio dell'anno "a"**;
- **entro il 15° giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno "a"**: il primo contributo in conto scambio in acconto  $C_{s_{I\_sem}}$  per le convenzioni attivate tra il 1° marzo 2013 e il 31 agosto dell'anno "a", nonché il secondo contributo in conto scambio in acconto  $C_{s_{II\_sem}}$  per le convenzioni attivate fino al 31 agosto dell'anno "a";
- **entro il 15° giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno "a+1"**: il primo e il secondo contributo in conto scambio in acconto  $(C_{s_{I\_sem}} + C_{s_{II\_sem}})$  per tutte le **convenzioni attivate dopo il 31 agosto dell'anno "a"** ed entro il 30 novembre dell'anno "a".

### Regolazione economica del contributo in conto scambio $C_s$ a conguaglio dell'anno "a"

Il GSE eroga all'USSP l'importo di conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Tutti i dettagli relativi alle modalità e condizioni tecnico/operative per l'applicazione della convenzione dello scambio sul posto, ivi inclusi gli aspetti riguardanti l'erogazione dei contributi in conto scambio, sono disciplinati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) rese pubbliche sul sito web del GSE nella sezione dedicata allo SSP.

## Regolazione dei corrispettivi amministrativi dell'anno "a"

La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell'USSP o, in caso di non capienza, sui pagamenti successivi, come definito nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) rese pubbliche sul sito web del GSE nella sezione dedicata allo SSP

### ***4.9 Determinazione del contributo in conto scambio $C_s$ in presenza variazione della tipologia di utenza dell'USSP***

Durante il corso dell'anno, possono verificarsi delle variazioni contrattuali con riferimento alla tipologia di utenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2 del TIT.

Ad esempio, nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, la tariffa applicata può variare tra D2 e D3 ovvero può verificarsi una modifica della tipologia ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, del TIT.

La variazione di questi parametri può comportare una differente caratterizzazione dell' USSP con riferimento al modello di calcolo da utilizzare per la determinazione del contributo  $C_s$ .

Di seguito si riporta l'elenco di alcuni dei dati caratteristici della fornitura rilevanti per la determinazione del contributo  $C_s$ :

- a) tipologia di cliente finale ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
- b) tipologia di tariffa applicata [tariffa D2,D3] al cliente finale domestico;

Le variazioni di tutti i dati caratteristici della fornitura del precedente elenco, saranno recepite dal GSE a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della variazione e solo a valle dell'invio del corretto flusso informativo, tramite portale, da parte del gestore di rete cui l'USSP è ricompreso.

Ogni variazione sarà storicizzata dal GSE e resa disponibile all'USSP prima di procedere alla determinazione ed erogazione del contributo  $C_s$  tanto in fase di acconto che di conguaglio.

Ai fini della determinazione del contributo  $C_s$  di conguaglio, si terrà conto della variazione della tipologia del cliente nell'individuazione del  $CU_{sf}$  da moltiplicare per l'energia elettrica scambiata.

### ***4.10 Criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP [multi-istanza]***

I criteri puntuali di calcolo da applicarsi nei casi in cui a unico punto di scambio siano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad accedere al SSP, sono individuati dal GSE ai sensi dell'art. 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

E' consentito avvalersi del meccanismo dello SSP anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento purché:

1. la potenza nominale attiva complessiva non risulti superiore a 200 kW (se l'USSP è il Ministero della Difesa, è possibile avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando sul medesimo punto di connessione impianti la cui potenza attiva complessiva è superiore a 200 kW purché alimentati da fonti rinnovabili);
2. tutti gli impianti collegati al medesimo punto, hanno il diritto di optare per il regime di SSP ai sensi l'articolo 17, comma 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008 [per impianti alimentati a fonti rinnovabili], ovvero ai sensi l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 [per impianti cogenerativi ad alto rendimento] (se l'USSP è un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, è possibile avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando sul medesimo punto di connessione solo impianti alimentati a fonti rinnovabili ma non impianti cogenerativi);
3. siano presenti, per tutti gli impianti collegati al medesimo punto, Apparecchiature di Misura di cui alla deliberazione n. 88/07 (di seguito "AdM-88/07");

Ciò premesso, il GSE procede ad attivare un'istanza multipla (multi-istanza) nei casi in cui a un unico punto di connessione alla rete risultino connesse più impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e/o alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

### **Cs a conguaglio**

Il calcolo del contributo in conto scambio a conguaglio sarà processato sulla base dei dati reali rilevati sulle "AdM-88/07" così come inviati dall'USSP al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Resta ferma la possibilità, per il GSE, di effettuare verifiche sugli impianti, ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

Ad ogni modo, in aggiunta a tale comunicazione, l'USSP è tenuto a inviare al GSE, per ogni singolo impianto *IMPj*, il dato della misura dell'energia elettrica prodotta così come rilevato e comunicato all'Ufficio Tecnico di Finanza ("AdM -UTF") ove previsto dalla normativa vigente.

Per la determinazione del contributo in conto scambio a conguaglio, è riconosciuto il corrispettivo  $CU_{sf}$  esclusivamente per la quota parte di energia elettrica scambiata con la rete secondo la tipologia di impianto.

Qualora almeno uno degli impianti *IMPj* per il quale è stato attivato una multistanza non dovesse risultare cogenerativo ad alto rendimento, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del decreto ministeriale del 5 settembre 2011, ovvero non dovesse rispettare il requisito di cui al comma 2.2, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, nel caso di centrali ibride, l'utente dello scambio, con riferimento all'anno corrente, restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, maggiorato degli interessi legali.

In questi casi, per la totale energia elettrica immessa in rete, il GSE applica all'utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.

Il calcolo del contributo in conto scambio a conguaglio, per il generico impianto *IMPj*, è definito dal "pro-quota" dell'energia elettrica annualmente prodotta, ed è pari a:

$$C_{S;UPj} = \min[O_E; C_{EI}] \times \frac{E_{prod;IMPj}}{E_{prod;tot}} + [CU_{Sf}(IMPj) \times E_S \times \frac{E_{prod;IMPj}}{E_{prod;tot}}]$$

dove

$E_{prod;IMPj}$  = Energia prodotta, espressa in kWh, nell'anno solare dall'impianto j-esimo IMPj così come comunicata attraverso il portale informatico dall'USSP con dichiarazione UTF e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal gestore di rete nei casi previsti dalla deliberazione n. 88/07 e sue successive modifiche e integrazioni

$E_{prod;tot}$  = Energia prodotta, espressa in kWh, nell'anno solare dalla totalità degli impianti che condividono il medesimo punto di connessione con la rete

#### 4.11 Gestione delle anomalie e comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 9.4 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, il GSE segnala all'Autorità ogni anomalia riscontrata per metterla in grado di adottare i provvedimenti di propria competenza.

A tale fine il GSE raccoglie l'elenco delle *anomalie* emerse nel corso delle attività d'istruttoria per l'adesione allo scambio sul posto, di acquisizione dei dati anagrafici degli impianti e di misura dell'energia elettrica.

Si verifica la mancata comunicazione verso il GSE qualora il gestore di rete:

- non ottemperi all'obbligo di invio nei tempi richiesti dal GSE;
- non fornisca riscontro alle richieste di verifica per anomalie riscontrate dal GSE.

In tali casi il GSE intraprende sistematiche azioni di sollecito verso il soggetto inadempiente per acquisire, per ogni impianto, il dato necessario per il corretto calcolo del contributo in acconto o conguaglio. La tempistica seguita dal GSE segue le scadenze utili per il calcolo e per la comunicazione all'USSP dell'importo del contributo in conto scambio in acconto o a conguaglio.

In particolare, i gestori di rete ricevono i seguenti solleciti:

- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 20 del mese successivo "m+1" a quello di competenza "m", il GSE invia in automatico una mail di comunicazione al gestore di rete inerente le misure mancanti nel mese "m";
- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 31 marzo del mese di marzo dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una mail di comunicazione relativa a tutte le misure mancanti nell'anno solare "a";
- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 31 luglio del mese di luglio dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una mail di comunicazione relativa a tutte le misure mancanti nell'anno solare "a";
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro il 20 del mese successivo "m+1" a quello di competenza "m", il GSE invia in automatico una mail di comunicazione inerente le anagrafiche di competenza mancanti nel mese "m";

- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro l'ultimo giorno del mese di marzo dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una mail di comunicazione relativa a tutte le anagrafiche mancanti nell'anno solare "a";
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro l'ultimo giorno del mese di luglio dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una comunicazione relativa a tutte le misure anagrafiche nell'anno solare "a".

## 5 Indicatori relativi al servizio di scambio sul posto

L'Autorità ha introdotto degli indicatori al fine verificare la tempestività nell'adempimento degli obblighi informativi da parte dei gestori di rete e del GSE nonché di regolare le rispettive responsabilità nei casi di ritardo.

Il GSE trasmette all'Autorità con cadenza annuale:

- a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
  - il numero dei dati di misura e delle informazioni complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
  - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 31 gennaio, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
- b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
  - il numero dei dati di misura e delle informazioni complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
  - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 30 aprile, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
- c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive per l'anno precedente, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.

### 5.1 Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni utilizzate all'interno del paragrafo 5 del documento rilevanti per la determinazione degli indicatori:

$Conv\_attive_{a,1}$	= Numero delle convenzioni attive con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno a+1)
$Conv\_attive_{a,2}$	= Numero delle convenzioni attive con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 30 aprile dell'anno a+1)
$Conv\_complete_{a,1}$	= Numero delle convenzioni attive con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno a+1) per le quali sono presenti tutte le informazioni (dati di anagrafica e dati di misura) trasmesse dal gestore di rete e necessarie al calcolo del Cs
$Conv\_complete_{a,2}$	= Numero delle convenzioni attive con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 30 aprile dell'anno a+1) per le quali sono presenti tutte le informazioni (dati di anagrafica e dati di misura) trasmesse dal gestore di rete e necessarie al calcolo del Cs
$Anagraf\_Trasmesse_{k,a,1}$	= Numero delle anagrafiche trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" relative alle convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
$Anagraf\_Trasmesse_{k,a,2}$	= Numero delle anagrafiche trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" relative alle convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
$Anagraf\_Attese_{k,a,1}$	= Numero delle anagrafiche attese dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" relative alle convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
$Anagraf\_Attese_{k,a,2}$	= Numero delle anagrafiche attese dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" relative alle convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
$Misure\_Trasmesse_{k,a,1}$	= Numero delle misure trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" relative alle convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"

$Misure\_Attese_{k,a,1}$	= Numero delle misure attese dal gestore di rete “k” entro il 31 marzo dell’anno “a+1” relative alle convenzioni attive nell’anno “a” come risultanti alla data del 31 gennaio dell’anno “a+1”
$Misure\_Trasmesse_{k,a,2}$	= Numero delle misure trasmesse dal gestore di rete “k” entro il 31 luglio dell’anno “a+1” relative alle convenzioni attive nell’anno “a” come risultanti alla data del 30 aprile dell’anno “a+1”
$Misure\_Attese_{k,a,2}$	= Numero delle misure attese dal gestore di rete “k” entro il 31 luglio dell’anno “a+1” relative alle convenzioni attive nell’anno “a” come risultanti alla data del 30 aprile dell’anno “a+1”
$C_S\_Pubblicati_a$	= Numero dei $C_S$ pubblicati entro il 15 maggio dell’anno “a+1” relativi alle convenzioni attive nell’anno “a” (risultanti alla data del 31 gennaio dell’anno a+1)
$C_S\_Pubblicati\_Attesi_a$	= Numero degli $C_S$ pubblicati attesi dell’anno “a+1” relativi alle convenzioni attive nell’anno “a” (risultanti alla data del 31 gennaio dell’anno a+1)
$C_S\_Erogati_a$	= Numero degli $C_S$ erogati entro il 30 giugno dell’anno “a+1” relativi alle convenzioni attive nell’anno “a” (risultanti alla data del 31 gennaio dell’anno a+1)
$C_S\_Erogati\_Attesi_a$	= Numero degli $C_S$ erogati attesi entro il 30 giugno dell’anno “a+1” relativi alle convenzioni attive nell’anno “a” (risultanti alla data del 31 gennaio dell’anno a+1)

## 5.2 Indicatori sui dati trasmessi da parte del gestore di rete

Il GSE, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 dell’Allegato A della deliberazione 570/2012/R/efr determina i seguenti indicatori sui dati trasmessi dai gestori di rete ai fini anche della determinazione delle penali economiche in capo ai gestori di rete in caso di mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati:

- Indicatore sulle misure trasmesse, dal gestore di rete “k” entro il 31 marzo dell’anno “a+1” relative alle convenzioni attive nell’anno “a” come risultanti alla data del 31 gennaio dell’anno “a+1”

$$I_{misure\_k,a,1} = \frac{Misure\_Trasmesse_{k,a,1}}{Misure\_Attese_{k,a,1}}$$



- b. Indicatore sulle misure trasmesse, dal gestore di rete “k” entro il 31 luglio dell’anno “a+1” relative alle convenzioni attive nell’anno “a” come risultanti alla data del 30 aprile dell’anno “a+1”

$$I_{misure\_k,a,2} = \frac{Misure\_Trasmesse_{k,a,2}}{Misure\_Attese_{k,a,2}}$$

- c. Indicatore sul numero delle misure mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{misure\_manc\_k,a,1} = Misure\_Attese_{k,a,1} - Misure\_Trasmesse_{k,a,1}$$

- d. Indicatore sul numero delle misure mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{misure\_manc\_k,a,2} = Misure\_Attese_{k,a,2} - Misure\_Trasmesse_{k,a,2}$$

- e. Indicatore sui dati di anagrafica trasmessi da parte del gestore di rete “k” entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{anagraf\_k,a,1} = \frac{Anagraf\_Trasmesse_{k,a,1}}{Anagraf\_Attese_{k,a,1}}$$

- f. Indicatore sui dati di anagrafica trasmessi da parte del gestore di rete “k” entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{anagraf\_k,a,2} = \frac{Anagraf\_Trasmesse_{k,a,2}}{Anagraf\_Attese_{k,a,2}}$$

- g. Indicatore sul numero dei dati di anagrafica mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{anagraf\_manc\_k,a,1} = Anagraf\_Attese_{k,a,1} - Anagraf\_Trasmesse_{k,a,1}$$

- h. Indicatore sul numero dei dati di anagrafica mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{anagraf\_manc\_k,a,2} = Anagraf\_Attese_{k,a,2} - Anagraf\_Trasmesse_{k,a,2}$$

- i. Indicatore sul numero delle misure e delle anagrafiche mancanti alla data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{dati\_manc\_k,a,1} = (Misure\_Attese_{k,a,1} + Anagraf\_Attese_{k,a,1} - Misure\_Trasmesse_{k,a,1} - Anagraf\_Trasmesse_{k,a,1})$$

- j. Indicatore sul numero delle convenzioni mancanti alla data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento rispetto alle convenzioni attive di competenza del medesimo gestore di rete

$$I_{convenzioni\_manc\_k,a,1} = Convenzioni\_attive_{k,a,1} - Convenzioni\_complete_{k,a,1}$$

- k. Indicatore sul numero delle misure e delle anagrafiche mancanti alla data del 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{dati\_manc\_k,a,2} = (Misure\_Attese_{k,a,2} + Anagraf\_Attese_{k,a,2} - Misure\_Trasmesse_{k,a,2} - Anagraf\_Trasmesse_{k,a,2})$$

- l. Indicatore sul numero delle convenzioni mancanti alla data del 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento rispetto alle convenzioni attive di competenza del medesimo gestore di rete

$$I_{convenzioni\_manc\_k,a,2} = Convenzioni\_attive_{k,a,2} - Convenzioni\_complete_{k,a,2}$$

Nel caso in cui il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie trasmesse alla data del 31 marzo dell'anno "a+1" (indicatore j) sia superiore al massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni, il gestore di rete versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza tra il numero delle convenzioni per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni.

Nel caso in cui l'indicatore l evidenzi la persistenza di convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.

### 5.3 Indicatori sulle pubblicazioni ed erogazioni dei contributi in conto scambio da parte del GSE

Il GSE, ai sensi di quanto dall'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 570/2012/R/efr determina i seguenti indicatori sui contributi  $C_S$  a conguaglio:

1. Indicatore sui  $C_S$  di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento

$$I_{C_S\_Pubblicati_{a,1}} = \frac{C_S\_Pubblicati_{a,1}}{Conv\_Attive_{a,1}}$$

2. Indicatore sui  $C_S$  di conguaglio pubblicati mancanti alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento

$$I_{C_S\_Pubblicati\_manc} = C_S\_Pubblicati\_Attesi_{a,1} - C_S\_Pubblicati_{a,1}$$

3. Indicatore sui  $C_S$  di conguaglio erogati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento

$$I_{C_S\_Erogati_{a,1}} = \frac{C_S\_Erogati_{a,1}}{Conv\_Attive_{a,1}}$$

4. Indicatore sui  $C_S$  di conguaglio erogati mancanti alla data del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento in

$$I_{C_S\_Erogati\_manc} = C_S\_Erogati\_Attesi_{a,1} - C_S\_Erogati_{a,1}$$